

I soggetti che possono utilizzare il Modello IVA base

Federico Gavioli

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello IVA BASE; tale modello offre l'opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA

Con provvedimento n.7772, del 15 gennaio 2016, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal titolo "Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2016 concernenti l'anno 2015, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2016 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto" sono ufficiali i modelli IVA e le relative istruzioni per il periodo di imposta 2015.

Anche quest'anno è stata ravvisata l'opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale; il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2016, concernente l'anno d'imposta 2015, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia:

- ☐ dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016;
- ☐ dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma.



Il modello IVA BASE/2016 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:

- ☐ hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34, del DPR 633/72 per gli agricoltori, o dall'articolo 74-ter del citato DPR per le agenzie di viaggio;
- ☐ hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis, del DPR 633/1972;
- ☐ non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, eccetera);
- ☐ non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- ☐ non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

**Il modello IVA BASE/2016
non può essere utilizzato**

-dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta

-dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;

-dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;

-dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;

-dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73, del DPR 633/1972

Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2016) e da un modulo, composto dai quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VT e VX.

Le modalità ed i termini per la presentazione del modello IVA BASE/2016 sono le stes-

se previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 (sia in via autonoma che in forma unificata).

Modalità di versamento

I contribuenti possono versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione ovvero procedere con la rateizzazione.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66% e così via.

Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, del D.P.R. n. 435/2001.

Se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può



- 1) versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo
- 2) rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima

Se il soggetto, invece, presenta la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può



- 1) versare in unica soluzione entro il 16 marzo
- 2) versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi
- 3) rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima
- 4) rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima

3 marzo 2016

Federico Gavioli